

# Normativa salariale

## per il personale addetto alla produzione

allegata al Contratto collettivo di lavoro (CCL) della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, valevole dal 1° gennaio 2015

### Art. 1 Campo di applicazione

Questa normativa salariale è parte integrante del Contratto collettivo di lavoro (CCL).

### Art. 2 Salari minimi

A partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018, i salari minimi per il personale impiegato a tempo pieno sono così fissati:

	Dal 1° anno di servizio <sup>1</sup>	Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio effettuato nella stessa azienda formatrice
1. <b>Personale addetto alla produzione</b> (panettieri-pasticcieri-confettieri) con <b>certificato federale di formazione pratica (CFP)</b>	3'600.–	3'651.–
2. <b>Personale addetto alla produzione</b> (panettieri, panettieri-pasticcieri, pasticcieri-confettieri, panettieri-pasticcieri-confettieri) con <b>attestato federale di capacità (AFC)</b>	4'000.–	4'051.–
3. <b>Personale addetto alla produzione</b> in possesso dell' <b>esame federale di professione</b> e con la funzione di <b>responsabile di produzione</b>		5'036.– fino a 5'206.–
4. <b>Personale addetto alla produzione</b> in possesso del <b>diploma federale</b> (maestria) e con la funzione di <b>responsabile di produzione</b>		5'313.– fino a 5'522.–

<sup>1</sup> L'anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui la lavoratrice o il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa all'interno di una qualsiasi azienda.

### Art. 3 Definizione per „responsabile di produzione“ secondo l'art. 2

I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza del titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

### Art. 4 Indennità di rincaro / Aumento del salario reale

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento di nuove indennità di rincaro o di aumenti del salario reale.

## **Art. 5 Vitto e alloggio**

Se il datore di lavoro e il lavoratore non si sono messi d'accordo mediante contratto individuale di lavoro su vitto e alloggio, a partire dal 1° gennaio 2007 valgono le disposizioni dell'AVS sulla valutazione del salario in natura.

Colazione	CHF	3.50
Pranzo	CHF	10.—
Cena	CHF	8.—
Alloggio	CHF	11.50